



Sindacato Lavoratori Comunicazione

## **PERMESSI L.104 MATERNITA' e/o PATERNITA' informativa.**

Il Decreto Legge n.112/08 convertito nella Legge 133/08, ha introdotto alcune importanti novità per le aziende che come - Poste Italiane –provvedono direttamente all'erogazione in favore dei dipendenti di prestazioni assistenziali.

Dal 1 gennaio 2009 l'INPS diventa l'Istituto di riferimento per il congedo di maternità/paternità, il congedo parentale, i riposi giornalieri per allattamento ed i permessi di cui all'art 33 della L.104/92 per tutti i lavoratori del Gruppo Poste compreso il personale Dirigente.

Pertanto diversamente da quanto avvenuto fino ad oggi, i lavoratori per accedere agli Istituti della maternità ed ai permessi della L.104 devono presentare apposita domanda all'INPS.

### **CONGEDO DI MATERNITA'e/o PATERNITA'(ex ASTENSIONE OBBLIGATORIA)**

**Dal 1 gennaio 2009** il lavoratore per poter usufruire del congedo di maternità/paternità deve presentare domanda alla sede INPS di zona (riferita alla residenza del lavoratore) utilizzando il modello INPS **SR01**.

Copia della domanda, protocollata e timbrata dall'INPS, deve essere successivamente consegnata alla competente Risorse Umane di Filiale o della RAM

- Le domande devono essere presentate prima della data di inizio del congedo.
- Nel caso in cui la domanda sia inviata all'INPS a mezzo raccomandata, il lavoratore consegnerà copia della domanda e della ricevuta di attestazione di invio alle Risorse Umane di Filiale e della RAM o CPO
- I lavoratori che hanno iniziato il congedo nell'anno 2008 con prosecuzione nell'anno 2009, devono provvedere alla presentazione della domanda, secondo le modalità sopra indicate, entro il 31/01/2009 e, comunque, non oltre l'anno di prescrizione decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.
- Tale indicazione vale anche per i congedi iniziati nel periodo compreso dal 1 gennaio 2009 e la data della nuova disposizione.

### **CONGEDO DI MATERNITA'e/o PATERNITA' (ex ASTENSIONE FACOLTATIVA)**

**Dal 1 gennaio 2009** il lavoratore per poter usufruire del congedo parentale deve presentare domanda alla sede INPS di zona (riferita alla residenza del lavoratore) utilizzando il modello INPS **SR23**.

Copia della domanda, protocollata e timbrata dall'INPS, deve essere successivamente consegnata alla competente Risorse Umane di Filiale o della RAM o CPO

- Le domande devono essere presentate, per poter fruire della relativa indennità, prima dell'inizio del congedo.
- I lavoratori che hanno iniziato il congedo nell'anno 2008 con prosecuzione senza soluzione di continuità nell'anno 2009, dovranno comunque tempestivamente presentare le domande anche all'INPS.
- Tale indicazione deve ritenersi operativa anche per i congedi iniziati nel periodo compreso dal 1 gennaio 2009 e la data della nuova disposizione.
- I lavoratori dovranno indicare nel Mod.SR23 anche i periodi di congedo parentale già fruiti, compresi quelli antecedenti il 1 gennaio 2009

### **PERMESSI LEGGE 104/92**

**Dal 1 gennaio 2009**, in base ai contenuti della circolare INPS n°114, anche le indennità economiche relative ai permessi previsti dall'articolo 33 Legge 104/92, sono poste a carico dell'INPS.

I lavoratori interessati alla fruizione di tali permessi devono presentare, in duplice copia, apposita domanda all'INPS di zona, utilizzando i modelli INPS: SR07, SR08 o SR09.

Copia del modello presentato e protocollato dall'INPS dovrà essere consegnata alla competente Risorse Umane di Filiale o della RAM.

L'INPS invierà al lavoratore e al datore di lavoro il provvedimento di concessione o di diniego del permesso.

- Le domande relative ai permessi che si intendano fruire a partire dal 1 gennaio 2009 vanno presentate all'INPS prima dell'inizio del periodo richiesto; in caso contrario, saranno indennizzati dall'Istituto solo i periodi successivi alla presentazione della domanda.
- I lavoratori che hanno già utilizzato i citati permessi nel corso del 2008 e intendono continuare a godere del beneficio senza soluzione di continuità nel 2009, dovranno presentare la domanda all'INPS entro il 31 gennaio 2009; in caso contrario saranno indennizzati dall'Istituto solo i periodi successivi alla data di presentazione della domanda.
- Tale indicazione vale anche per i permessi iniziati a fruire nel periodo compreso dal 1 gennaio 2009 e la data della nuova disposizione.

**Per il lavoratore e per la lavoratrice** miglioreranno i tempi di risposta e l'unico aggravio e recarsi presso le sedi INPS, per il resto più velocità d'applicazione L 104 e sui congedi parentali applicazione della norma senza filtri aziendali. La malattia resta regolata dal contratto nazionale.

SLC-CGIL Piazza Sallustio 24 – 00187 Roma

Tel. 0642048204 Fax 064824325

Sito internet <http://www.slc.cgil.it> e-mail: [segreteria.nazionale@slc.cgil.it](mailto:segreteria.nazionale@slc.cgil.it)